



## Comune di Civitavecchia

Città metropolitana di **Roma Capitale**

Reg. n.                    del

**Convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento Regione Lazio 12 agosto 2016, n° 19 per l'affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulla spiaggia libera con servizi**

.....

### **Convenzione**

per l'affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi

**tra**

il Comune di Civitavecchia CF 02700960582, rappresentato dall'Arch. Lucio Contardi, nato a Salerno il 14/10/1955, CF CNTLCU55R14H703F, domiciliato per la carica nella sede municipale di Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7 che interviene nel presente contratto in qualità di Dirigente del Servizio 5 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio

**e**

il Sig..... nato a.....il..... in qualità di rappresentante legale di/della  
..... P.IVA..... CF..... costituita con atto n.  
..... in data..... Iscritto/a alla Camera di Commercio di.....  
..... al n. (REA), e di seguito denominato "convenzionante"

### **Premesso**

- che il Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19 recante "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative", di seguito denominato Regolamento, stabilisce, ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14), i requisiti e le caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;

- che l'articolo 5 del Regolamento stabilisce i requisiti strutturali e funzionali delle spiagge libere con servizi individuando, in particolare, all'articolo 7, comma 1, lettera a), i servizi oggetto di convenzione;
- che l'articolo 7, comma 1, lettera a), del Regolamento, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi connessi alla balneazione, dà la possibilità ai Comuni, previo avviso pubblico, di stipulare apposite convenzioni con soggetti interessati alla gestione delle spiagge libere;

### **Considerato**

- che il tratto di arenile rappresentato nell'allegata cartografia, che è parte integrante della presente convenzione, ricompreso tra....., per un fronte mare di ml. .... e per un'area pari a mq. .... è assentito in concessione al Comune di Civitavecchia (cdm. n. .... Rep. n. .... del ..... con destinazione a spiaggia libera con servizi (art. 3 comma 1 lett. b del Regolamento Regionale 12 agosto 2016 n. 19);
- che il Comune di Civitavecchia in considerazione della scarsa disponibilità di risorse economiche, strutturali e di personale è impossibilitato ad assicurare autonomamente, su tale arenile, i servizi connessi alla balneazione;
- che con determinazione dirigenziale n. .... del ...../06/2018 si è disposto di avviare procedura, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera a) del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, per la raccolta di manifestazioni di interesse per l'affidamento in gestione, attraverso l'istituto dell'art. 45bis del Codice della Navigazione, durante le stagioni balneari 2018 e 2019, dei servizi connessi alla balneazione sulla suddetta spiaggia libera con servizi in concessione al Comune di Civitavecchia

### **Preso atto**

- che per quanto sopra considerato il Comune con avviso pubblico Prot. .... del.....ha selezionato ..... quale soggetto idoneo al quale affidare, in convenzione, la gestione dei servizi sul tratto di arenile in questione;

### **si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 ( Oggetto)**

1. Il convenzionante, relativamente ai servizi di cui all'articolo 7 comma 1, lettera a), del Regolamento si impegna con il Comune di Civitavecchia ad assolvere gli adempimenti e gli obblighi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente convenzione.

#### **Art. 2 (Adempimenti del Convenzionante)**

1. Il convenzionante, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del Regolamento si impegna ad assicurare, sul tratto di arenile in convenzione i seguenti servizi:

- a. fornire i servizi di assistenza e di salvataggio sulla spiaggia secondo le disposizioni impartite dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia all'articolo 9 dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 58 del 28/04/2017. Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere assicurato durante l'orario di balneazione e per tutta la durata della stagione balneare come disposto nell'Ordinanza balneare n. 252 del 09/06/2017 del Comune di Civitavecchia, assumendone le relative responsabilità.

Il servizio di assistenza e salvamento a mare dovrà essere svolto da personale idoneo in possesso di brevetto FIN o SNS;

- b. provvedere a garantire agli utenti della spiaggia i servizi igienici, accessibili anche alle persone diversamente abili. Se non altrimenti disponibili dovrà essere posizionato sull'arenile un bagno chimico tipo Sebach autopulente per tutta la durata della stagione balneare. I bagni chimici dovranno essere schermati con materiale ligneo tenuto conto delle esigenze di decoro e nel rispetto del contesto ambientale vincolato;

- c. assicurare il servizio di pulizia della spiaggia libera almeno una volta al giorno e la raccolta dei rifiuti fermo restando il pieno rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti;
- d. garantire uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili.

2. Al Convenzionante è consentito lo svolgimento delle seguenti attività di natura commerciale previa presentazione della SCIA al SUAP di Civitavecchia come disposto dall'art. 55 della L.R. 13/2007 come modificato dall'art. 6 della L.R. 8/2015:

- a) servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- b) effettuare il servizio noleggio di attrezzature da spiaggia su richiesta dell'utenza. Nelle spiagge libere oggetto di convenzione è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l'organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione dell'arenile. L'accertata violazione del divieto di preposizionamento delle attrezzature da spiaggia reiterato per tre volte si prefigura come grave inadempienza degli obblighi previsti dalla convenzione ed implica, da parte dell'amministrazione comunale la risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

3. Al fine di assicurare i servizi di cui ai comma 1 e 2, il Comune di Civitavecchia consentirà, previa acquisizione dell'autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, dell'autorizzazione doganale prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 374/90 e dell'autorizzazione demaniale ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Codice della Navigazione, l'occupazione delle aree demaniali marittime con manufatti stagionali in legno e/o materiali ecocompatibili nel rispetto delle Norme di Attuazione previste dal PTPR adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25.07.2007 e n. 1025 del 21.12.2007 ;

### Art. 3 (Obblighi)

1. Il convenzionante, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, del Regolamento è, altresì tenuto al fine di favorire l'informazione al pubblico è tenuto ad esporre, in modo ben visibile:

- a) copia della presente convenzione;
- b) copia dell'Ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto;
- c) copia dell'Ordinanza balneare emessa dal Comune di Civitavecchia;
- d) copia dell'Ordinanza sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli;
- e) una tabella recante gli orari praticati e i servizi offerti e le tariffe applicate al pubblico;
- f) cartelli di dimensione minima cm 59,4 x 42 (Formato A2), da collocare nei punti di accesso alla spiaggia, realizzati in materiale resistente alle intemperie e contenenti la seguente dicitura: "Comune di Civitavecchia Spiaggia Libera con Servizi - Ingresso libero. Servizi connessi alla balneazione affidati a .....";
- g) una planimetria che delinea l'arenile in convenzione;
- h) la previsione, ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del Regolamento, della sanzione della risoluzione della convenzione ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., in caso di violazione del divieto di preposizionamento delle attrezzature balneari, reiterato per tre volte.

2. Il convenzionante è tenuto inoltre a garantire il libero accesso ai servizi in convenzione e alle strutture oggetto dell'autorizzazione ex art. 24 del Regolamento Codice della Navigazione assentite stagionalmente sull'arenile

3. Fermo restando la destinazione ad uso libero e gratuito del tratto di arenile oggetto della presente convenzione, è vietato il preposizionamento delle attrezzature balneari.

#### Art. 4 (Onerosità della Convenzione)

1. Il convenzionante è tenuto a pagare in presso la tesoreria comunale gli importi corrisposti dal Comune di Civitavecchia a titolo di rimborso del canone erariale e dell'imposta regionale per le occupazioni stagionali con i manufatti amovibili necessari all'espletamento dei servizi balneari quantificati per la stagione balneare 2018, rispettivamente nella misura minima prevista dall'art. 09 del Decreto Interministeriale del 19/07/1989 e fissato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale dei Porti del 5 dicembre 2017 in €. 354,01 (canone demaniale) e in €. 53,10 (imposta regionale pari al 15% del canone demaniale ai sensi dell' art. 6 co. 4 L.R. n. 2/2013).
2. Il Convenzionante è tenuto a sostenere gli oneri per allacci idrici, fognari, elettrici e spese delle relative utenze;
3. Sono a carico del Convenzionante tutti gli oneri per la realizzazione e il posizionamento delle strutture amovibili stagionali necessarie all'espletamento dei servizi richiesti.

#### Art.5 (Vigilanza e risoluzione della convenzione)

1. Il Comune in qualunque momento verifica, a mezzo di proprio personale incaricato, che il convenzionante provveda agli adempimenti di cui all'articolo 2 e rispetti gli obblighi di cui all'articolo 3 e che lo stesso non eserciti attività in contrasto con la presente convenzione.
2. L'accertata violazione di quanto previsto al comma 1, nonché di quanto stabilito all'articolo 5, comma 8 del Regolamento si configura come grave inadempimento dalla presente convenzione ed implica, la risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 e seguenti del Codice civile da parte dell'amministrazione comunale.

#### Art. 5 (Deposito cauzionale)

1. Al termine della stagione balneare l'area deve essere sgomberata a cura e a spese del convenzionante il quale è tenuto a lasciare al Comune un deposito cauzionale pari a €. 5.000,00 a garanzia degli adempimenti richiamati in Convenzione, da effettuarsi mediante deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale, ovvero presentando idonea fideiussione a favore del Comune di Civitavecchia – contenente clausola espressa di esclusione della preventiva escussione del debitore principale ed operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Civitavecchia.
2. In caso di omessa rimozione il convenzionante non potrà avanzare richiesta di concessione o di convenzione per un periodo massimo di n. 5 stagioni balneari.

#### Art. 6 (Contenzioso)

1. Ogni controversia in ordine alla applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente convenzione è devoluta alla giurisdizione ordinaria presso il foro competente in cui è collocata l'area demaniale oggetto della presente convenzione.

#### Art. 7 (Responsabilità)

1. Il convenzionante esonera il Comune da ogni responsabilità/risarcimento civile e penale in merito ad eventuali danni fisici e materiali che dovessero subire gli utenti della spiaggia libera oggetto della presente convenzione.
2. Il convenzionante è obbligato a risarcire il Comune per gli eventuali danni provocati anche tramite i propri operatori ai tratti di arenile in convenzione. Il convenzionante con la presente convenzione assume l'obbligo di stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi.

#### Art. 8 (Spese)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del convenzionante.

2. Ai sensi del DPR 642/72, Allegato A, Tariffa (Parte I^), art. 2, la presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del Convenzionante.

3. Ai sensi dell'art. 3, della Parte II^ della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86, la presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso con imposta a carico del soggetto registrante, nella misura vigente al momento della registrazione stessa (cfr. art. 57 del DPR 131/86).

Art. 9 ( Durata )

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha validità per le stagioni balneari dell'anno 2018 e 2019

FIRMA del convenzionante -----

FIRMA del Comune -----

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: art. 4, 5, 7 e 8.

FIRMA del convenzionante -----

Comune di ..... , li .....